



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questo testo è una versione provvisoria. La
versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella
determinante«\$\$e-seal»

«\$\$QrCode»

Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità

(xyz)

Del 15 novembre 2024

La Repubblica di Costa Rica, di seguito denominata «Costa Rica», l’Islanda, la Nuova Zelanda e la Confederazione Svizzera, di seguito denominata «Svizzera»,

di seguito denominate individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,

Preambolo

RS

2024...

«%ASFF_YYYY_ID»

riconoscendo la necessità, per tutte le nazioni, di intervenire con urgenza per combattere il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento e altre grandi sfide ambientali al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

richiamando i propri diritti e doveri sanciti in accordi ambientali e commerciali multilaterali che hanno sottoscritto;

affermando la propria volontà ad agire per ridurre le emissioni di gas serra, la perdita di biodiversità e l'inquinamento, con l'obiettivo di rafforzare la risposta globale alle grandi sfide che ne conseguono;

determinate a sostenere i vari sforzi per promuovere una maggiore collaborazione internazionale a livello di questioni commerciali e ambientali e a rafforzare ulteriormente il sistema commerciale multilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile, basandosi sui rispettivi diritti e doveri previsti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (*Accordo di Marrakech*)¹ e dagli accordi negoziati in seguito;

riconoscendo l'importanza della gestione, della tutela e della protezione in modo attivo dell'ambiente naturale;

sottolineando il ruolo decisivo dell'ambiente per quanto riguarda il benessere dei cittadini e delle comunità, comprese le popolazioni indigene, e l'importanza del loro contributo agli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

riaffermando il proprio impegno a perseguire uno sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza della coerenza e del sostegno reciproco nelle politiche commerciali e ambientali;

determinate a rafforzare il contributo del commercio e delle politiche commerciali, in quanto componenti importanti nella transizione verso economie circolari a emissioni nette pari a zero e più efficienti sotto il profilo delle risorse, migliorando così le economie e aumentando i redditi;

desiderando inoltre promuovere l'apertura, l'inclusività e la trasparenza;

riconoscendo che il commercio e le politiche commerciali possono e devono sostenere la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché l'uso sostenibile, la protezione e il ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e delle risorse naturali, comprese le risorse idriche e marine;

riconoscendo a tal proposito che l'abolizione dei dazi su un elenco di beni ambizioso e credibile sotto il profilo ambientale incoraggia una produzione, un consumo e investimenti più sostenibili dal punto di vista ecologico;

riconoscendo a tal proposito il contributo della liberalizzazione degli scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente sulla base di un elenco credibile;

¹ RS 0.632.20

riconoscendo che i sussidi per le energie fossili dannosi costituiscono un grande ostacolo alla lotta contro il cambiamento climatico e minano lo sviluppo sostenibile e l'impegno condiviso di sostenere gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*Convenzione sul clima*)² stipulata a New York l'8 maggio 1992 e dell'*Accordo sul clima*³ stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015 nonché i rispettivi obiettivi delle Parti di raggiungere emissioni nette pari a zero;

riconoscendo il contributo che programmi volontari di etichettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e qualità possono prestare agli obiettivi climatici, ambientali, commerciali e di sviluppo sostenibile, basandosi su iniziative internazionali esistenti relative all'etichettatura ecologica e questioni correlate;

riaffermando il diritto di ciascuna Parte di emanare disposizioni all'interno del proprio territorio al fine di soddisfare legittimi obiettivi di politica nazionale;

riconoscendo l'importanza del buon governo societario e di una condotta responsabile d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e ribadendo il proprio intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, come le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa, i Principi di Governo Societario dell'OCSE, il Patto mondiale delle Nazioni Unite e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

riconoscendo la necessità di una transizione giusta, le particolari difficoltà che devono affrontare i Paesi in via di sviluppo e la vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico di questi ultimi;

riconoscendo l'importanza di garantire un accordo in grado di tenere conto dell'evoluzione degli obiettivi climatici, ambientali, commerciali e di sviluppo sostenibile attraverso l'inclusione di misure supplementari di politica commerciale; desiderando ampliare la partecipazione al presente Accordo e avviare una dinamica che porti a risultati multilaterali;

hanno convenuto di concludere il presente Accordo:

² RS 0.814.01

³ RS 0.814.012

Capitolo 1 Disposizioni iniziali e generali

Art. 1.1 Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere il contributo del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile, attraverso le seguenti misure:

- (a) abolire i dazi su beni ambientali;
- (b) liberalizzare gli scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente;
- (c) regolamentare e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi per mitigare l'impatto negativo sull'ambiente e contribuire agli sforzi globali tesi a ridurre rapidamente le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal consumo di energie fossili; e
- (d) fornire linee guida per programmi e meccanismi volontari di etichettatura ecologica.

Art. 1.2 Campo d'applicazione geografico

Salvo altrimenti disposto, il presente Accordo si applica:

- (a) per il Costa Rica, al territorio nazionale, compreso lo spazio aereo e marittimo, dove lo Stato esercita una sovranità completa ed esclusiva o una giurisdizione speciale conformemente agli articoli 5 e 6 della *Constitución Política de la República de Costa Rica* e al diritto internazionale;
- (b) per l'Islanda:
 - (i) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali dell'Islanda nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e
 - (ii) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, conformemente al diritto internazionale;
- (c) per la Nuova Zelanda, al territorio della Nuova Zelanda e alla zona economica esclusiva, al fondo marino e al sottosuolo su cui la Nuova Zelanda esercita diritti sovrani in relazione alle risorse naturali conformemente al diritto internazionale, escluse le Tokelau, e
- (d) per la Svizzera, al territorio della Svizzera, compresi il territorio, le acque interne e lo spazio aereo, in conformità al diritto internazionale e alla sua legislazione nazionale.

Art. 1.3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, s'intende per:

- (a) «giorni»: giorni civili;

- (b) «dazio all'esportazione»: dazio o tributo di qualsiasi natura imposto all'esportazione di un bene o legato a tale esportazione, salvo se tale dazio o tributo è:
 - (i) adottato o mantenuto su tale bene, quando quest'ultimo è destinato al consumo interno; oppure
 - (ii) imposta in conformità all'articolo VIII GATT 1994⁴;
- (c) «Sistema armonizzato» o «SA»: Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comprese le regole generali per l'interpretazione e le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, come adottate e attuate dalle Parti nelle rispettive legislazioni;
- (d) «GATS»: *Accordo generale sugli scambi di servizi*⁵, contenuto nell'allegato 1B dell'Accordo di Marrakech;
- (e) «GATT 1994»: *Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio*, contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakech. Si precisa che i riferimenti agli articoli del GATT comprendono le note interpretative;
- (f) «dazio all'importazione»: dazio o tributo di qualsiasi natura imposto all'importazione di un bene o legato a tale importazione, salvo se tale dazio o tributo è:
 - (i) imposta in conformità all'articolo VIII GATT 1994;
 - (ii) un dazio antidumping o compensativo applicato in conformità al GATT 1994, all'*Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994*⁶, compreso nell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakech, e all'ASMC⁷; oppure
 - (iii) imposta in conformità all'articolo VIII GATT 1994; e
- (g) «ASMC»: Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, compreso nell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakech.

Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali

1. Riconoscendo l'intenzione delle Parti di far coesistere il presente Accordo con i propri accordi internazionali in vigore, ciascuna Parte conferma:

- (a) in relazione agli accordi internazionali esistenti che coinvolgono tutte le Parti, i propri diritti e obblighi nei confronti delle altre Parti; e
- (b) in relazione agli accordi internazionali esistenti di cui la Parte in questione e almeno un'altra Parte sono parte, i propri diritti e obblighi nei confronti di tale Parte o Parti, a seconda del caso.

⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.1

⁵ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶ RS 0.632.20, allegato 1A.8

⁷ RS 0.632.20, allegato 1A.13

2. Se una Parte ritiene che una disposizione del presente Accordo sia incompatibile con una disposizione di un altro accordo a cui essa e almeno un'altra Parte aderiscono, le Parti interessate dall'altro accordo si consultano, su richiesta, al fine di raggiungere una soluzione che le soddisfi, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano i diritti e doveri delle parti esposti nel capitolo 7 (Composizione delle controversie).

3. In virtù dell'unione doganale istituita dal *Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein*⁸, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.5 Trattamento della nazione più favorita

Le Parti affermano la propria intenzione di applicare il presente Accordo conformemente ai propri obblighi ai sensi dell'articolo I paragrafo 1 GATT 1994⁹ e dell'articolo II paragrafo 1 GATS¹⁰.

Art. 1.6 Trasparenza

1. Ciascuna Parte, senza indugio, pubblica o rende altriamenti accessibili al pubblico le rispettive leggi, regolamenti, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte, senza indugio, risponde a domande specifiche e, su richiesta, informa le altre Parti in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte, nella misura del possibile, sensibilizza il pubblico in merito al presente Accordo e ai relativi regolamenti, leggi e pratiche, adotta le misure necessarie per rendere le informazioni pertinenti al presente Accordo facilmente accessibili al pubblico per via elettronica e, su richiesta, fornisce al pubblico l'accesso a tali informazioni, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Ciascuna Parte si impegna a essere aperta a ricevere e a prendere in considerazione i suggerimenti del pubblico su questioni pertinenti al presente Accordo, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

4. Nessuna disposizione del presente Accordo va intesa come un obbligo per una Parte a divulgare informazioni, qualora la Parte ritenga che la divulgazione possa:

- (a) essere in contrasto con l'interesse pubblico;
- (b) essere in contrasto con il proprio diritto interno;
- (c) ostacolare l'applicazione della legge; o
- (d) pregiudicare i legittimi interessi commerciali di qualsiasi attore economico.

5. In caso di incongruenza tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni relative alla trasparenza previste in altri capitoli del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incongruenza.

⁸ RS 0.631.112.514

⁹ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁰ RS 0.632.20, allegato 1B

Art. 1.7 Cooperazione in fori internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su questioni commerciali e ambientali di reciproco interesse nell'ambito di importanti fori bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano.

Art. 1.8 Eccezioni relative alla sicurezza

1. Ai fini del presente Accordo si applica l'articolo XXI GATT 1994¹¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

2. Ai fini del presente Accordo si applica l'articolo XXI^{bis} GATS¹², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 1.9 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Se una Parte si trova o corre l'imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti o la posizione finanziaria esterna può:

- (a) nel caso di scambi di beni ambientali contemplati dal presente Accordo, conformemente alle condizioni previste dal GATT 1994¹³ e dall'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994*¹⁴, parte dell'allegato 1A all'Accordo di Marrakech, adottare misure restrittive all'importazione;
- (b) nel caso di scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente, conformemente alle condizioni previste dall'articolo XII GATS¹⁵, adottare o mantenere restrizioni sui servizi per i quali ha assunto impegni ai sensi del presente Accordo, compresi i pagamenti o i trasferimenti per le transazioni derivanti da tali impegni.

2. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 1 o qualsiasi modifica apportata a tale paragrafo sono prontamente notificate alle altre Parti. La notifica di una Parte in conformità con i suoi obblighi internazionali secondo quanto stabilito nel paragrafo 1 è equiparata a una notifica ai sensi del presente Accordo.

Art. 1.10 Fiscalità

Ai fini del presente articolo:

- (a) con «convenzione fiscale» s'intende una convenzione tesa a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese fiscali internazionali; e
- (b) le misure fiscali non includono dazi all'importazione e all'esportazione di cui all'articolo 1.3 (Definizioni).

¹¹ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹² RS 0.632.20, allegato 1B

¹³ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.1

¹⁵ RS 0.632.20, allegato 1B

2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una tale convenzione, quest'ultima prevale nella misura dell'incompatibilità. Le autorità competenti in virtù di tale convenzione hanno l'esclusiva responsabilità di determinare se esista un'incompatibilità tra il presente Accordo e detta convenzione. Tale decisione, nella misura del possibile, è emessa entro sei mesi dal rinvio alle autorità competenti. Un tribunale arbitrale costituito in virtù del capitolo 7 (Composizione delle controversie) per esaminare una controversia relativa a una misura fiscale accetta il carattere vincolante di una decisione delle autorità competenti delle Parti adottata ai sensi del presente paragrafo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, alle misure fiscali si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) il capitolo 3 (Scambi di servizi ambientali);
- (b) il capitolo 4 (Sussidi per le energie fossili).

Art. 1.11 Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi

1. Purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra Parte o come una restrizione dissimulata degli scambi di beni, degli scambi di servizi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente Accordo osti a che la Nuova Zelanda adotti le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole in relazione alle questioni contemplate dal presente Accordo, compreso nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi.

2. Le Parti convengono che l'interpretazione del te Tiriti o Waitangi/ Trattato di Waitangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni in materia di composizione delle controversie contenute nel presente Accordo. Al presente articolo si applica altrimenti il capitolo 7 (Composizione delle controversie). Un'altra Parte può chiedere a un tribunale arbitrale costituito a norma dell'articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale) unicamente di stabilire se una misura di cui al paragrafo 1 sia incompatibile con i diritti ad essa derivanti dal presente Accordo.

Capitolo 2 Scambi di beni ambientali

Art. 2.1 Obiettivo

L’obiettivo del presente capitolo è promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni ambientali al fine di contribuire alla transizione verso un’economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico, così come favorire l’utilizzo di tecnologie e prodotti pertinenti che rispondono a necessità urgenti in termini ambientali e gli investimenti in tali tecnologie e prodotti.

Art. 2.2 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica esclusivamente agli scambi dei beni ambientali elencati nell’allegato II.

Art. 2.3 Beni ambientali

1. I beni ambientali elencati nell’allegato II sono beni che contribuiscono in modo sostanziale:

- (a) all’adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione di quest’ultimo;
- (b) alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento;
- (c) all’uso sostenibile, alla protezione o al ripristino delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi;
- (d) alla transizione verso un’economia circolare;
- (e) agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Parti; o
- (f) ad altri obiettivi ambientali più generici delle Parti.

2. Nell’Elenco dei beni ambientali di cui all’allegato II non possono figurare beni che ostacolano in modo significativo il raggiungimento di uno o più obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. L’Elenco dei beni ambientali di cui all’allegato II è regolarmente sottoposto a riesame, in base anche a quanto espresso ai paragrafi 1 e 2, al fine di aggiornarlo secondo l’articolo 2.10 (Riesame).

Art. 2.4 Conservazione e gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali

1. Riconoscendo l’importanza, per l’obiettivo del presente Accordo, della conservazione e della gestione sostenibile degli ecosistemi ai fini della produzione di beni ambientali, le Parti si impegnano in particolare a:

- (a) promuovere gli scambi di beni ambientali prodotti in modo sostenibile;
- (b) garantire la trasparenza delle politiche e delle misure nazionali relative alla produzione sostenibile di beni ambientali;

- (c) favorire la cooperazione allo scopo di migliorare e rafforzare gli standard, le prassi e le linee guida concernenti i beni ambientali prodotti in modo sostenibile, ove applicabili;
 - (d) sforzarsi di garantire che le rispettive leggi e politiche ambientali prevedano e favoriscano elevati livelli di protezione ambientale e a continuare a migliorare i rispettivi livelli di protezione ambientale;
 - (e) intraprendere discussioni al fine di determinare se strumenti, politiche e sistemi di sostenibilità nazionali di altre Parti, nonostante differiscano dai propri, possano comunque essere considerati equivalenti ai propri standard e regolamenti nella misura in cui ne soddisfano adeguatamente gli obiettivi di sostenibilità¹⁶;
 - (f) garantire la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi ai fini della produzione di beni ambientali, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione, dal degrado delle foreste, dall'uso del suolo e dai cambiamenti d'uso del suolo, in particolare per attività agricole e di estrazione mineraria;
 - (g) promuovere l'impiego efficace degli strumenti internazionali esistenti attinenti alle lettere da (a) a (f).
2. Si precisa che le Parti dichiarano il proprio diritto di adottare o mantenere misure conformi ai propri obblighi internazionali al fine di raggiungere obiettivi legittimi in relazione ai beni ambientali di cui al presente Accordo, compresi sistemi di dovuta diligenza e sistemi di certificazione per verificare che le merci e i prodotti in questione siano stati prodotti in modo sostenibile e conforme alla legge.
3. Per quanto riguarda i beni ambientali classificati alle sottovoci del capitolo 44 del SA e alla sottovoce 9406.10 del SA elencati nell'allegato II:

- (a) una Parte può adottare o mantenere le misure di cui al paragrafo 2 per verificare che tali merci e prodotti siano stati prodotti in modo sostenibile e conforme alla legge¹⁷; e
- (b) se una Parte ritiene che l'abolizione dei dazi all'importazione nuoccia alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste e dei relativi ecosistemi, può, nonostante l'articolo 2.5 (Abolizione dei dazi all'importazione), rinviare l'abolizione dei dazi su tali beni ambientali per massimo 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. La Parte può prorogare il rinvio per altri 18 mesi, se necessario per introdurre strumenti adeguati a far fronte a tali questioni. Qualsiasi rinvio in virtù della presente lettera deve essere previamente notificato alle altre Parti.

¹⁶ Per quanto riguarda i beni ambientali classificati alle sottovoci del capitolo 44 del SA e alla sottovoce 9406.10 del SA specificati nell'allegato II, una Parte, su richiesta, si dimostra favorevole a valutare la possibilità di accettare come equivalenti – nella misura in cui siano coerenti con i propri obblighi internazionali e le proprie leggi e disposizioni nazionali – gli strumenti, le politiche e i sistemi di sostenibilità della Parte o delle Parti richiedenti, anche se differiscono dai propri, a condizione che ritenga che tali strumenti, politiche e sistemi di sostenibilità soddisfino adeguatamente gli obiettivi dei propri strumenti, politiche e sistemi di sostenibilità.

¹⁷ Nel caso del Costa Rica, si applica l'allegato XI

Art. 2.5 Abolizione dei dazi all'importazione

1. Ciascuna Parte abolisce i dazi all'importazione su tutti i beni ambientali elencati nell'allegato II, salvo disposizioni contrarie presenti in tale allegato.
2. Le Parti non introducono nuovi dazi all'importazione sui beni ambientali elencati nell'allegato II.

Art. 2.6 Abolizione dei dazi all'esportazione

1. Ciascuna Parte abolisce i dazi all'esportazione su tutti i beni ambientali elencati nell'allegato II, salvo quanto eventualmente concordato al momento dell'adesione al presente Accordo, nella misura strettamente necessaria e per un periodo non superiore a cinque anni, conformemente all'allegato II. Se una Parte rinvia l'abolizione dei dazi all'esportazione sui beni elencati nell'allegato II si adopera per ridurre autonomamente l'applicazione e il livello di tali dazi.
2. Le Parti non introducono nuovi dazi all'esportazione sui beni ambientali elencati nell'allegato II.

Art. 2.7 Meccanismo speciale temporaneo

1. Riaffermando l'obiettivo comune di favorire una maggiore partecipazione dei membri dell'OMC al presente Accordo, le Parti riconoscono che, per alcune economie, è auspicabile raggiungere un elevato volume commerciale di beni ambientali a livello internazionale prima di liberalizzare gli scambi di determinati beni ambientali.
 2. Nonostante l'articolo 2.5 (Abolizione dei dazi all'importazione) e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
 - (a) una Parte può rinviare l'abolizione dei dazi all'importazione su un determinato bene ambientale al momento dell'adesione al presente Accordo, a condizione che tale rinvio sia specificato nell'allegato II; e
 - (b) se vengono aggiunte nuove voci all'allegato II conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto), la decisione del Comitato misto indica per quali eventuali nuove voci una Parte può rinviare l'abolizione dei dazi all'importazione¹⁸.
 3. Il rinvio temporaneo dell'abolizione dei dazi all'importazione è possibile per 12 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; una volta ridotti o aboliti, i dazi all'importazione non vengono aumentati o reintrodotti.
 4. Al momento dell'adesione al presente Accordo, una Parte può rinviare l'abolizione dei dazi all'importazione su massimo l'8 per cento del numero di voci elencate nell'allegato II nei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte, e su massimo il 4 per cento in seguito. Il rinvio di cui al presente paragrafo non può in alcun caso superare il periodo di cui al paragrafo 3.

¹⁸ Nel caso del Costa Rica, si applica l'allegato XI

5. Una Parte non può rinviare l'abolizione dei dazi all'importazione secondo il paragrafo 2 su più della metà dei beni ambientali classificati in un singolo capitolo del SA. Se una Parte rinvia l'abolizione dei dazi all'importazione secondo il paragrafo 2 su più di un bene ambientale, non può scegliere beni dello stesso capitolo del SA. Il presente paragrafo si applica solo ai casi in cui l'allegato II comprende più di una voce classificata in un determinato capitolo del SA.

Art. 2.8 Eccezioni generali

1. Ai fini del presente capitolo si applica l'articolo XX GATT 1994¹⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.
2. Le Parti convengono che le misure di cui all'articolo XX lettera (b) GATT 1994 comprendono le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale, e che l'articolo XX lettera (g) GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili viventi e non viventi.

Art. 2.9 Sottocomitato per gli scambi di beni ambientali

1. Con il presente Accordo viene costituito un Sottocomitato per gli scambi di beni ambientali (di seguito: il Sottocomitato), costituito da rappresentanti di ciascuna Parte.
2. Il Sottocomitato può valutare qualsiasi questione legata al presente capitolo.
3. In relazione a una questione secondo il paragrafo 2, il Sottocomitato svolge le seguenti funzioni:
 - (a) sorvegliare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni del presente capitolo;
 - (b) scambiare informazioni, compresi i dati disponibili, per misurare i flussi degli scambi di beni ambientali e monitorare la crescita di tali scambi;
 - (c) effettuare un riesame secondo l'articolo 2.10 (Riesame);
 - (d) monitorare e sostenere gli sforzi delle Parti, di cui all'articolo 2.4 (Conservazione e gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali) paragrafo 1, anche per quanto riguarda eventuali valutazioni di riconoscimento richieste da una o più Parti e individuare ulteriori misure nell'ambito del presente Accordo che contribuiscano alla conservazione e alla gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali; e
 - (e) presentare rapporti e, se necessario, formulare raccomandazioni al Comitato misto.

Il Sottocomitato si riunisce entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente secondo quanto definito nel presente capitolo o come concordato dalle Parti.

¹⁹ RS 0.632.20, allegato 1A.1

Art. 2.10 Riesame

1. Il Sottocomitato riesamina l'Elenco dei beni ambientali di cui all'allegato II al fine di proporre:
 - (a) emendamenti necessari relativi alla classificazione dei beni nel SA per l'applicazione dell'allegato II;
 - (b) miglioramenti alle specifiche di prodotto aggiuntive, se opportuno, sulla base dell'esperienza pratica delle autorità doganali; oppure
 - (c) l'inclusione di prodotti aggiuntivi e altri emendamenti all'Elenco in linea con l'obiettivo del presente Accordo, tra cui l'eventuale eliminazione di prodotti, il perfezionamento delle specifiche aggiuntive e la descrizione dei benefici ambientali alla luce, ad esempio, di nuove sfide e considerazioni ambientali, dell'innovazione tecnologica, del mercato e di sviluppi politici e normativi.
2. Ogni proposta secondo il paragrafo 1 lettera (c) è accompagnata da una giustificazione basata sui benefici ambientali dei beni interessati e dal riferimento ai loro obiettivi ambientali elencati nell'allegato I.
3. Il Sottocomitato effettua un riesame secondo il paragrafo 1 entro un anno dall'adozione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale relative agli emendamenti periodici al SA, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Al termine del riesame il Sottocomitato può raccomandare al Comitato misto di modificare gli allegati del presente capitolo conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).

Art. 2.11 Allegati

I seguenti allegati, comprese le rispettive appendici, costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato I; e
- (b) allegato II.

Capitolo 3 Scambi di servizi ambientali

Art. 3.1 Obiettivo

L'obiettivo del presente capitolo è quello di promuovere la liberalizzazione degli scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente che favoriscono la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento al cambiamento climatico, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, o l'uso sostenibile, la protezione e il ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e delle risorse naturali, comprese le risorse idriche e marine.

Art. 3.2 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate dalle Parti che incidono sullo scambio di servizi ambientali e legati all'ambiente elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini del presente capitolo, per scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente s'intende la fornitura di un servizio ambientale o di un servizio legato all'ambiente:
 - (a) dal territorio di una Parte nel territorio di un'altra Parte;
 - (b) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi di un'altra Parte;
 - (c) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte,
 - (d) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un'altra Parte.

Art. 3.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:
 - (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
 - (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanzanel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
- (b) per «imposte dirette» s'intendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sui redditi da alienazione di proprietà, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, e le imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori;
- (c) per «servizi ambientali e legati all'ambiente» s'intendono i servizi che:
 - (i) contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 3.1 (Obiettivo), in quanto:
 - (A) hanno come scopo principale uno degli obiettivi elencati nell'allegato III;

- (B) servono direttamente a uno degli obiettivi elencati nell'allegato III;
- (C) sono direttamente collegati a beni il cui uso è vantaggioso per uno degli obiettivi elencati nell'allegato III, compresi i beni adattati; oppure
- (D) sono direttamente collegati a un processo tecnico, impianti, attrezzature, metodi o conoscenze il cui obiettivo principale è elencato nell'allegato III; e
- (ii) non nuocciano in modo significativo a nessuno degli obiettivi elencati nell'allegato III.
- (d) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (e) per «persona giuridica di un'altra Parte» s'intende una persona giuridica:
- (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte, e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di tale parte o di qualsiasi altra Parte; o
- (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:
- (A) di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse;
- (B) di proprietà di persone giuridiche di tale altra Parte ai sensi della lettera (i) o controllata da esse;
- (f) una «persona giuridica» è:
- (i) «di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte;
- (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;
- (iii) «affiliata» a un'altra persona se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
- (g) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (h) per «misure adottate dalle Parti» s'intendono misure adottate da:
- (i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;
- (ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

Nell'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente Accordo, ciascuna Parte prende tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l'osservanza da parte di governi e autorità regionali e locali, nonché di organismi non governativi nell'ambito del suo territorio;

- (i) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:
 - (i) all'acquisto, al pagamento o all'utilizzazione di un servizio;
 - (ii) all'accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale;
 - (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte;
- (j) per «persona fisica di un'altra Parte» s'intende una persona fisica che risiede nel territorio di tale altra Parte o di qualsivoglia altro membro dell'OMC e che, a norma delle leggi dell'altra Parte:
 - (i) è un cittadino di tale Parte;
 - (ii) ha diritto di residenza permanente in tale altra Parte, nel caso di una Parte che:
 - (A) non ha cittadini; o
 - (B) riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato ai suoi cittadini, per quanto concerne le misure che incidono sullo scambio di servizi, secondo quanto notificato nella sua accettazione dell'Accordo di Marrakech o nella sua adesione allo stesso, fermo restando che nessuna Parte è tenuta ad accordare a tali residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello ad essi riservato da tale altra Parte.
- (k) per «persona» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica;
- (l) per «settore» di un servizio s'intende:
 - (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'Elenco di una Parte;
 - (ii) altrimenti, il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;
- (m) per «servizi» s'intende qualsiasi servizio elencato nell'allegato IV, ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
- (n) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
- (o) per «servizio fornito da un'altra Parte» s'intende un servizio fornito:
 - (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure
 - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un fornitore di servizi di tale altra Parte;

- (p) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
- (q) per «fornitore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio²⁰ e
- (r) la «fornitura di servizi» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio.

Art. 3.4 Appalti pubblici

Gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici da parte di organismi governativi di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commerciale.

Art. 3.5 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 3.2 (Campo d'applicazione) paragrafo 2, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel proprio Elenco²¹.
2. Nei settori elencati nell'allegato IV oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:

- (a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o di attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

²⁰ Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all'entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

²¹ Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 3.2 (Campo d'applicazione) paragrafo 2 lettera (a) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 3.2 (Campo d'applicazione) paragrafo 2 lettera (a), è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

- (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica²²;
- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridiche o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
- (f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

Nei settori elencati nell'allegato IV inseriti nel proprio Elenco e fatti salvi eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi²³.

2. Una Parte può adempiere le condizioni di cui al paragrafo 1 accordando ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei servizi o fornitori di servizi di una della Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un'altra Parte.

Art. 3.7 Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sullo scambio dei servizi ambientali e legati all'ambiente non contemplate negli elenchi secondo gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale), comprese quelle relative a qualifiche, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'Elenco della Parte interessata.

Art. 3.8 Circolazione delle persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte che sono

²² La presente lettera non comprende le misure di una Parte che limitano i fattori di produzione utilizzati per la fornitura di servizi.

²³ Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4 Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico²⁴.

Art. 3.9 Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare prontamente e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Sono inoltre pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o influenzano lo scambio di servizi ambientali e legati all'ambiente di cui una Parte è firmataria.

2. Se la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è possibile, tali informazioni sono rese altrimenti accessibili al pubblico.

Art. 3.10 Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi ambientali e legati all'ambiente siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o costituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3 Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio per il quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità

²⁴ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata all'interno dell'OMC secondo l'articolo VI paragrafo 4 GATS²⁵, secondo cui tali discipline mirano ad assicurare che tali requisiti ad esempio:

- (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
- (b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; e
- (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici derivanti dal presente Accordo, fino all'entrata in vigore della normativa formulata in relazione a tali settori secondo il paragrafo 4, la Parte si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici in una maniera²⁶:

- (a) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e
- (b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quella Parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

6. Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi secondo il paragrafo 5, si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti²⁷ applicate da tale Parte.

7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali in relazione ai servizi elencati nell'allegato IV ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

8. Le Parti sono sollecitate ad assumere come impegni aggiuntivi, conformemente all'articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi), le discipline sulla regolamentazione interna contenute nelle sezioni II e III del documento di riferimento emanato nell'ambito dell'iniziativa di dichiarazione congiunta su una regolamentazione interna dei servizi (INF/SDR/2).

Art. 3.11 Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 1.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai

²⁵ RS 0.632.20, allegato 1B

²⁶ Ai fini del presente Accordo, l'applicazione del paragrafo 5 è soggetta alle riserve riportate, previo accordo tra le Parti, nell'Elenco di una Parte.

²⁷ L'espressione «organizzazioni internazionali rilevanti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.

pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte legate ai propri impegni specifici.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dallo *Statuto del Fondo monetario internazionale*²⁸, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 1.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del Fondo monetario internazionale.

Art. 3.12 Eccezioni generali

1. Ai fini del presente capitolo si applica l'articolo XIV GATS²⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.
2. Le Parti convengono che le misure di cui all'articolo XIV lettera (b) GATS comprendono misure ambientali necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante.

Art. 3.13 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un Elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5 (Accesso al mercato), 3.6 (Trattamento nazionale) e 3.7 (Impegni aggiuntivi) nei settori e sottosettori elencati nell'allegato IV. Per quanto riguarda i settori e i sottosetti in cui sono assunti gli impegni, gli Elenchi specificano:
 - (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
 - (b) le condizioni e le qualifiche riguardanti il trattamento nazionale;
 - (c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all'articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi); e
 - (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data dell'entrata in vigore di questi ultimi.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all'articolo 3.5 (Accesso al mercato). L'inserimento è considerato come condizione o requisito in relazione all'articolo 3.6 (Trattamento nazionale).
3. I rispettivi Elenchi di impegni specifici sono contenuti nell'allegato V.

Art. 3.14 Modifica degli Elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'Elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla data della richiesta. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un

²⁸ RS 0.979.1

²⁹ RS 0.632.20, allegato 1B

livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'Elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli Elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 6.2 (Compiti del Comitato misto) e 8.5 (Emendamenti).

Art. 3.15 Riesame

Su richiesta motivata di una Parte o nell'ambito del riesame generale secondo l'articolo 6.7 (Riesame generale), il Comitato misto può procedere a un riesame del presente capitolo, compreso l'allegato III, tenendo conto in particolare dei lavori in corso sotto l'egida dell'OMC e di altri fori.

2. Su richiesta motivata di almeno una Parte o nell'ambito del riesame generale secondo l'articolo 6.7 (Riesame generale), il Comitato misto procede al riesame dell'allegato IV e lo modifica se necessario.

3. Al riesame di cui al paragrafo 2 si applica la seguente procedura:

- (a) una Parte può, individualmente o insieme a un'altra Parte, proporre una modifica all'allegato IV;
- (b) il Comitato misto valuta la modifica proposta in base alla definizione di servizi ambientali e legati all'ambiente di cui all'articolo 3.3 (Definizioni). Se opportuno, può prendere in considerazione anche altri aspetti rilevanti;
- (c) al termine della valutazione, il Comitato misto può modificare l'allegato IV conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto). La decisione include una versione consolidata dell'allegato IV che contiene tali modifiche; e
- (d) ogni nuovo impegno specifico assunto da una Parte in un settore o sottosettore e ogni revoca di un impegno specifico sono riportati nell'Elenco degli impegni specifici di tale Parte. Ciascuna Parte interessata presenta al Comitato misto una bozza consolidata dell'Elenco di impegni specifici comprendente le modifiche all'allegato IV. Salvo opposizione da parte del Comitato misto, l'Elenco viene modificato conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).

Art. 3.16 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato III;
- (b) allegato IV;
- (c) allegato V; e
- (d) allegato VI.

Capitolo 4 Sussidi per le energie fossili

Art. 4.1 Obiettivo

L’obiettivo del presente capitolo è quello di regolamentare e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi per mitigare l’impatto negativo sull’ambiente e contribuire agli sforzi globali tesi a ridurre rapidamente le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal consumo di energie fossili. Il presente capitolo mira, tra le altre cose, a sostenere la transizione globale verso le energie rinnovabili e le energie pulite, a contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibili, ad aumentare la trasparenza e a promuovere gli obiettivi della *Convenzione sul clima*³⁰ e dell’*Accordo di Parigi*³¹, anche proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Art. 4.2 Campo d’applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai sussidi per le energie fossili di cui all’articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica ai sussidi per la produzione o il consumo di prodotti ottenuti da energie fossili ma non utilizzati come fonte di energia.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica all’assegnazione di unità nel sistema di scambio di quote di emissioni di una Parte.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica agli appalti pubblici.

Art. 4.3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per «energie fossili» s’intendono vettori energetici derivati da resti di antiche forme di vita vegetale e animale, come il carbone, il gas naturale e il petrolio, come indicato nell’allegato VII.

2. S’intende sussistere un «sussidio per le energie fossili» qualora:

- (a)(1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di una Parte (di seguito: «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:
 - (i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sovvenzioni, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);
 - (ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (p. es. con incentivi fiscali quali crediti d’imposta)³²;

³⁰ RS 0.814.01

³¹ RS 0.814.012

³² Secondo le disposizioni dell’articolo XVI GATT 1994 (nota all’articolo XVI) e le disposizioni degli allegati da I a III dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, non sarà considerato sussidio l’esenzione, in favore d’un prodotto

- (iii) un governo fornisca beni o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di beni;
- (iv) un governo effettui dei versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da (i) a (iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;
- o
- (a)(2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi; e
- (b) venga conferito un vantaggio, per esempio se:
- (i) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, è destinato principalmente alle seguenti attività economiche: esplorazione, estrazione, raffinazione, lavorazione, produzione, stoccaggio, trasporto, trasporto in condotte, distribuzione, commercio o commercializzazione di energie fossili, e riduce i costi di tali attività o aumenta i ricavi trattenuti dagli attori impegnati in tali attività («sussidio per la produzione»);
 - (ii) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, è finalizzato principalmente alla produzione o alla fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato VIII e riduce il costo della produzione o fabbricazione oppure aumenta le entrate trattenute dagli attori che vi partecipano, a condizione che tali prodotti siano creati o fabbricati prevalentemente attraverso la combustione di energie fossili con conseguenti emissioni superiori ai limiti specificati nell'allegato VIII («sussidio per la creazione o fabbricazione di prodotti energetici considerati energie fossili»); oppure
 - (iii) il contributo finanziario, o il sostegno al reddito o ai prezzi, riduce il costo dell'uso delle energie fossili («sussidio per il consumo»). Se una Parte si avvale del meccanismo SCRM di cui all'articolo 4.4 (Meccanismo SCRM), si ritiene che sia stato conferito un beneficio nella misura in cui, a seguito di tale contributo finanziario, o sostegno al reddito o ai prezzi, la SCRM scenda al di sotto dell'impegno assunto dalla Parte in questione secondo l'allegato X.
3. Per «misurazione standardizzata del prezzo del carbonio» (*Standardised Carbon Rate Measurement*, SCRM) s'intende il prezzo netto totale applicato alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dovute all'uso di energie fossili risultanti da strumenti politici che aumentano o diminuiscono il prezzo del CO₂, comprese le tasse sul CO₂ e sull'energia. Le imposte sul valore aggiunto e gli effetti sui prezzi delle direttive sui prodotti e sulla produzione non sono inclusi nel calcolo della SCRM.

esportato, dei dazi doganali o delle tasse che gravano sul prodotto congenere, quando sia destinato al consumo interno; né il rilascio di tali dazi o tasse, fino a una somma pari a quelle dovute o pagate.

Art. 4.4 Meccanismo SCRM

1. Le singole Parti possono scegliere se ricorrere o meno al meccanismo SCRM previsto dal presente articolo.
2. Una Parte che intende ricorrere al meccanismo SCRM assume un impegno SCRM, notificandolo:
 - (a) quando tale Parte notifica il completamento delle procedure di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 8.3 (Entrata in vigore) paragrafo 1 o quando deposita il proprio strumento di adesione secondo l'articolo 8.6 (Adesione) paragrafo 4 lettera (a); oppure
 - (b) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte, previa approvazione del Comitato misto.
3. Per ciascuna Parte che ricorre al meccanismo SCRM:
 - (a) l'impegno SCRM di tale Parte è indicato nell'allegato X; e
 - (c) l'impegno SCRM di tale Parte deve essere conforme agli obiettivi climatici di tale Parte, anche quelli stabiliti nell'ambito dell'*'Accordo di Parigi'*³³. La singola Parte si adopera per aumentare il livello di ambizione degli impegni SCRM così da riflettere gli sviluppi della propria politica climatica.

4. Una Parte può aumentare il proprio impegno SCRM in qualsiasi momento notificando tale aumento a tutte le Parti. Un'altra Parte può chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica da parte di tutte le Parti, la conferma da parte del Comitato misto che il nuovo impegno SCRM costituisce un aumento del livello di ambizione. In assenza di tale richiesta, o se fornisce tale conferma, il Comitato misto modifica l'allegato X conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto) per incorporare tale modifica.

Art. 4.5 Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili

1. Le Parti non introducono e non mantengono sussidi per le energie fossili elencati nell'allegato IX.
2. Le Parti non introducono nuovi sussidi per le energie fossili, tranne quando:
 - (a) l'importo aggregato annuale dei sussidi per le energie fossili in vigore, introdotti da tale Parte dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, non supera il limite de minimis di 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP)³⁴ o un altro limite concordato dal Comitato misto; e
 - (b) i sussidi per le energie fossili che rientrano nel limite de minimis previsto dalla lettera (a) non sono elencati nell'allegato IX.
3. Ciascuna Parte abolisce o inserisce nel proprio Elenco i sussidi per le energie fossili a cui non si applica il paragrafo 2 e non introduce modifiche a politiche che aumentino un sussidio esistente per le energie fossili inserito nell'Elenco o amplino il gruppo di

³³ RS 0.814.012

³⁴ Ai fini della presente disposizione, tale importo è espresso in DSP costanti 2024.

beneficiari ammissibili³⁵. I sussidi per le energie fossili inseriti nell'Elenco di una Parte sono indicati nell'allegato X.

4. Ciascuna Parte riesamina periodicamente i sussidi per le energie fossili riportati nell'Elenco al fine di valutarne l'eventuale abolizione.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai sussidi per la produzione relativi al petrolio³⁶ (voci SA 2707 e 2709-2710) e al gas (voce SA 2711) di cui all'allegato VII se tali sussidi sono concessi sotto forma di rinuncia a entrate fiscali secondo l'articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2 lettera (a)(1)(ii). Si precisa che sono applicabili gli obblighi di cui all'articolo 4.7 (Cooperazione generale), 4.9 (Trasparenza) e 4.10 (Riesame).

Art. 4.6 Eccezioni specifiche

1. Le Parti riaffermano il loro impegno verso gli obiettivi della *Convenzione sul clima*³⁷, gli obiettivi dell'*Accordo di Parigi*³⁸ e il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra da energie fossili e la transizione dalle energie fossili verso energie più pulite e rinnovabili.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce a una Parte di introdurre o mantenere sussidi che contribuiscono in modo significativo a raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi politici:

- (a) sostegno alla disattivazione di impianti di sfruttamento delle energie fossili, purché tale disattivazione comporti una riduzione della capacità di estrazione delle energie fossili; e a condizione che la Parte abbia utilizzato tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione, conformemente alla propria legislazione nazionale, per imporre a qualsiasi ente precedentemente impegnato in attività di produzione di adottare le misure necessarie;
- (b) sostegno mirato alla riduzione delle emissioni di gas serra o di altre forme di inquinamento derivanti dalla fornitura o dall'uso di energie fossili, compreso il sostegno alla ricerca e allo sviluppo;
- (c) sostegno mirato a comunità o gruppi di popolazione a basso reddito, isolati o vulnerabili, anche quando tale sostegno è finalizzato a:
 - (i) garantire la disponibilità di trasporti pubblici, compreso il trasporto aereo e marittimo verso aree remote o periferiche, se non è disponibile un'alternativa ragionevole a basse emissioni per fornire servizi equivalenti; oppure
 - (ii) ridurre le disparità di accesso all'energia e di costo dell'energia tra i gruppi sociali e le regioni geografiche;

³⁵ Si precisa che gli aumenti dell'importo totale di un sussidio derivanti esclusivamente dall'aumento dell'offerta e della domanda di energie fossili e non dalla modifica di leggi, regolamenti o politiche pertinenti, non sono considerati un aumento dei sussidi esistenti attraverso cambiamenti di politiche.

³⁶ Si precisa che i sussidi per la produzione secondo il presente paragrafo sono destinati principalmente alle attività economiche elencate all'articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2 lettera (b)(i).

³⁷ RS 0.814.01

³⁸ RS 0.814.012

- (d) scorte pubbliche od obbligatorie di energie fossili per migliorare la sicurezza energetica;
- (e) sostegno temporaneo alle operazioni di pronto intervento, soccorso o ricostruzione in seguito a eventi imprevisti che causano danni significativi alla Parte in questione, come disastri naturali, emergenze o crisi, comprese gravi difficoltà o instabilità economiche;
- (f) approvvigionamento di energia per la fornitura di servizi pubblici essenziali per la formazione e la sanità, o di servizi umanitari e di emergenza;
- (g) sostegno limitato nel tempo per consentire la produzione di elettricità necessaria a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno della Parte in questione nell'ambito della transizione verso un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili; e
- (h) sostegno dell'attività di pesca biologicamente sostenibile di una Parte, a condizione che non rappresenti complessivamente³⁹:
 - (i) più dello 0,5 per cento delle catture marine globali secondo i dati FAO più recenti per i Paesi in via di sviluppo o più dello 0,05 per cento per i Paesi sviluppati; e
 - più dell'1 per cento del consumo interno totale di energie fossili di quella Parte per i Paesi in via di sviluppo o più dello 0,5 per cento per i Paesi sviluppati.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce a una Parte di mantenere dei sussidi per adempiere agli obblighi internazionali esistenti, quali la *Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale*⁴⁰ firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche*⁴¹ firmata a Vienna il 18 aprile 1961 e la *Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno*⁴² firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868. Una Parte può mantenere la detassazione dei carburanti per la navigazione marittima a meno che uno strumento internazionale vincolante non ne consenta la tassazione, fatto salvo il riesame della questione da parte del Comitato misto secondo l'articolo 4.10 (Riesame).

4. Per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione del presente capitolo, una Parte può invocare l'articolo 1.8 (Eccezioni relative alla sicurezza) solo se il presente articolo non è applicabile.

Art. 4.7 Cooperazione generale

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione per attuare il presente capitolo, per rafforzare le capacità congiunte e individuali al fine di intraprendere una riforma dei sussidi per le energie fossili e di promuovere l'importanza di tale riforma

³⁹ Nel caso del Costa Rica, si applica l'allegato XI.

⁴⁰ RS 0.748.0

⁴¹ RS 0.191.01

⁴² RS 0.191.01

presso le Parti non contraenti, a sostegno degli sforzi internazionali profusi per affrontare il cambiamento climatico.

2. Di conseguenza – nella misura appropriata e in funzione delle proprie risorse – le Parti cooperano tra di loro, con le Parti non contraenti e nell’ambito di fori internazionali riguardo a una riforma dei sussidi per le energie fossili, al fine di disciplinare e abolire i sussidi dannosi. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

- (a) scambio d’informazioni ed esperienze in relazione allo sviluppo di buone pratiche per le politiche di riforma, ad esempio attraverso discussioni, workshop, programmi e progetti di collaborazione, informazioni condivise, analisi congiunte e il dialogo tra esperti;
- (b) iniziative congiunte per far avanzare una riforma dei sussidi per le energie fossili all’interno dell’OMC, ad esempio nell’ambito della procedura *Trade Policy Review*, presso il comitato dell’OMC per il commercio e l’ambiente (*Committee on Trade and Environment*), durante le discussioni strutturate in materia di commercio e sostenibilità ambientale (TESSD) nonché attraverso dichiarazioni ministeriali congiunte;
- (c) iniziative congiunte per far avanzare una riforma dei sussidi per le energie fossili nell’ambito dei processi, delle organizzazioni e delle agenzie delle Nazioni Unite, ad esempio del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), della *Convenzione sul clima*⁴³, dell’*Accordo di Parigi*⁴⁴e dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite);
- (d) iniziative congiunte e rafforzamento della cooperazione in favore di una riforma dei sussidi per le energie fossili nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 4.6 (Eccezioni specifiche) paragrafo 3;
- (e) invito alle banche multilaterali di sviluppo (BMS) e al Fondo monetario internazionale (FMI) ad aumentare il loro sostegno a una riforma dei sussidi per le energie fossili, sotto forma ad esempio di sostegno finanziario, assistenza tecnica, sviluppo di capacità e consulenza strategica;
- (f) cooperazione tecnica, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni e lo svolgimento di attività di sviluppo delle capacità con organizzazioni internazionali e della società civile, così da facilitare e sostenere le Parti non contraenti a sviluppare e applicare approcci basati su buone pratiche volti ad abolire i sussidi per le energie fossili dannosi, aderendo ad esempio alle discipline stabilite nel presente capitolo;
- (g) sostegno e invito alle Parti non contraenti a sottoporsi e partecipare, su base volontaria, a meccanismi di auto-riesame o di valutazione tra pari offerti dalle organizzazioni internazionali, al fine di contribuire all’identificazione e alla riforma dei sussidi per le energie fossili dannosi;

⁴³ RS **0.814.01**

⁴⁴ RS **0.814.012**

- (h) sforzi per aumentare la trasparenza dei sussidi per le energie fossili a livello globale, ad esempio sostenendo e incoraggiando le Parti non contraenti a dichiarare i sussidi per le energie fossili notificandoli agli organismi internazionali nella misura appropriata, e collaborando allo sviluppo e all'adozione di standard internazionali per la trasparenza; e
- (i) qualsiasi altra misura di cooperazione appropriata.

Art. 4.8 Assistenza per lo sviluppo delle capacità

- 1. Se è in grado, una Parte si adopera per assistere le altre Parti con capacità limitate o esigenze specifiche ad adempiere gli obblighi previsti dal presente capitolo, tra cui, ma non esclusivamente, l'elaborazione di misure che consentano di svolgere efficacemente i compiti richiesti per disciplinare, abolire o notificare i sussidi per le energie fossili.
- 2. Se è in grado, una Parte si adopera per assistere le Parti non contraenti con capacità limitate o esigenze specifiche a riformare i loro sussidi per le energie fossili, con l'obiettivo di facilitare l'adesione di tali Parti al presente Accordo.

Art. 4.9 Trasparenza

- 1. Ciascuna Parte notifica alle altre Parti qualsiasi sussidio per le energie fossili:
 - (a) introdotto, mantenuto o esteso secondo l'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 2;
 - (b) mantenuto secondo l'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 3;
 - (c) riferito all'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 5; e
 - (d) introdotto, mantenuto o esteso secondo l'articolo 4.6 (Eccezioni specifiche).
- 2. Ciascuna Parte include nelle notifiche di cui al paragrafo 1 le seguenti informazioni:
 - (a) la denominazione del sussidio e delle leggi, dei regolamenti o delle politiche in base a cui viene concesso;
 - (b) l'obiettivo generale o lo scopo del sussidio, comprese eventuali modifiche;
 - (c) l'importo unitario del sussidio in valuta locale o, nei casi in cui non è possibile, l'importo totale o annuale preventivato per il sussidio. Per quanto riguarda i sussidi concessi conformemente all'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) paragrafo 2, deve essere incluso l'importo aggregato annuale iscritto a bilancio per tali sussidi;
 - (d) la forma del sussidio (concessione, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);
 - (e) il destinatario o i destinatari previsti;
 - (f) la durata del sussidio o altri limiti temporali a esso collegati;
 - (g) qualsiasi informazione disponibile che dimostri la mitigazione delle emissioni di gas serra, se pertinente; e

- (h) per un sussidio notificato secondo il paragrafo 1, lettera (d), la compatibilità di tale sussidio con la politica climatica di tale Parte.
3. Ciascuna Parte fornisce informazioni consolidate sulle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4.3 (Definizioni) capoverso 2 lettera (b) numero (iii) ma che non offrono alcun vantaggio sull'uso delle energie fossili perché la SCRM non è al di sotto dell'impegno della Parte. Tali informazioni comprendono:
- (a) l'identificazione delle leggi, dei regolamenti o delle politiche in base a cui viene concessa la misura;
 - (b) l'obiettivo generale o lo scopo della misura, se esistente;
 - (c) l'importo unitario del finanziamento in valuta locale;
 - (d) la forma della misura;
 - (e) il destinatario o i destinatari previsti;
 - (f) la durata della misura o altri limiti temporali a essa collegati; e
 - (g) le informazioni necessarie per calcolare la SCRM relativa alla misura in quesitone.
4. Qualsiasi notifica o informazione fornita in virtù del presente capitolo non pregiudica l'eventuale coerenza della misura con il presente Accordo o qualsiasi altro Accordo internazionale, incluso l'ASMC⁴⁵.
5. Ciascuna Parte fornisce alle altre Parti le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e le informazioni consolidate di cui al paragrafo 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Successivamente, ogni due anni, in caso venga introdotto un nuovo sussidio o una nuova misura o venga modificato un sussidio o una misura, ciascuna Parte aggiorna le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e le informazioni consolidate di cui al paragrafo 3. Se i sussidi o le misure rimangono invariati rispetto alla precedente notifica o alla precedente comunicazione delle informazioni consolidate, la Parte ne informa le altre Parti.
6. Il Comitato misto esamina le notifiche nuove e aggiornate presentate secondo i paragrafi 1 e 2, e le informazioni consolidate presentate secondo il paragrafo 3.

Art. 4.10 Riesame

1. Il Comitato misto effettua un riesame del presente capitolo, con l'obiettivo di disciplinare ulteriormente e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi, anche per quanto riguarda i seguenti punti:

- (a) l'inclusione di ulteriori misure pertinenti, come le restrizioni all'esportazione o i sistemi di doppio prezzo, secondo l'articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 2 (a)(2);
- (b) il funzionamento del meccanismo SCRM sancito nell'articolo 4.3 (Definizioni) paragrafo 3;

⁴⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.13

-
- (c) l'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili), compreso l'allegato IX;
 - (d) l'allegato VIII e l'allegato X;
 - (e) l'applicazione dell'articolo 4.5 (Divieto e inserimento negli Elenchi dei sussidi per le energie fossili) ai sussidi per la produzione sotto forma di rinuncia a entrate fiscali;
 - (f) l'articolo 4.6 (Eccezioni specifiche);
 - (g) l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni del presente capitolo; e
 - (h) eventuali altre questioni concordate tra le Parti.
2. Il Comitato misto effettua i riesami di cui al paragrafo 1 parallelamente al riesame generale di cui all'articolo 6.7 (Riesame generale) o su richiesta di una Parte.
3. Durante un riesame secondo il paragrafo 1 il Comitato misto tiene conto, tra le altre cose:
- (a) degli sviluppi tecnologici;
 - (b) dei nuovi sviluppi nelle politiche nazionali e internazionali relative al clima, all'ambiente e al commercio; e
 - (c) della ricerca accademica e degli sviluppi relativi alle problematiche in materia di clima, ambiente e politiche commerciali.
4. Al termine di un riesame secondo il paragrafo 1, il Comitato misto può presentare alle Parti proposte di emendamento del presente Accordo o di modifica degli allegati del presente Accordo, comprese le relative appendici, conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).

Art. 4.11 Allegati

I seguenti allegati, comprese le rispettive appendici, costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato VII;
- (b) allegato VIII;
- (c) allegato IX;
- (d) allegato X.

Capitolo 5 Etichettatura ecologica

Art. 5.1 Obiettivo

L’obiettivo delle Linee guida di cui all’articolo 5.4 (Linee guida per i programmi volontari di etichettatura ecologica) è quello di informare in merito allo sviluppo e all’attuazione di programmi volontari di etichettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, al fine di promuovere una maggiore trasparenza e sostenibilità del commercio.

Art. 5.2 Campo d’applicazione e definizioni

1. Il presente capitolo si applica ai programmi volontari di etichettatura ecologica e alle etichette ecologiche sviluppate nell’ambito di tali programmi, per prodotti o servizi⁴⁶.

2. Ai fini del presente capitolo, per «etichetta ecologica» s’intende una dichiarazione o una nota scritta o illustrata allegata a o fornita con un prodotto o un servizio, ad esempio da parte di produttori, commercianti, fabbricanti, dettaglianti e fornitori di servizi, che ne descrive l’impatto sull’ambiente o gli aspetti ambientali. Un’etichetta ecologica può trovarsi:

- (a) su un prodotto;
- (b) sull’etichetta di una confezione;
- (c) all’interno della documentazione di un prodotto; o
- (d) all’interno di un bollettino tecnico.

Art. 5.3 Principi generali

Le Parti riconoscono che i programmi volontari di etichettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità possono contribuire, tra le altre cose, a:

- (a) promuovere buone prestazioni ambientali lungo le catene di distribuzione, facilitando la domanda e la fornitura di prodotti e servizi sostenibili;
- (b) migliorare i potenziali benefici commerciali e i vantaggi competitivi derivanti dall’utilizzo di prestazioni ambientali a scopi di marketing; e
- (c) consentire ai consumatori, alle imprese e ad altri portatori d’interesse di operare scelte più sostenibili mettendo a loro disposizione informazioni affidabili sugli aspetti riguardanti le prestazioni ambientali di prodotti e servizi.

⁴⁶ Si precisa che il presente capitolo non si applica a programmi obbligatori di etichettatura ecologica né alle etichette ecologiche sviluppate nell’ambito di tali programmi.

Art. 5.4 Linee guida per i programmi volontari di etichettatura ecologica

1. Nell'intenzione di elaborare e attuare programmi volontari di etichettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, le Parti promuovono le seguenti Linee guida basate su principi⁴⁷:

- (a) un'etichetta ecologica riporta informazioni relative agli aspetti ambientali di prodotti e servizi che siano veritieri, non fuorvianti, affidabili, comparabili, fondate e verificabili;
- (b) un'etichetta ecologica riporta informazioni che permettono di riconoscere i prodotti e i servizi con caratteristiche migliori sotto il profilo ambientale in un modo rilevante per il mercato;
- (c) se del caso, un'etichetta ecologica punta a un approccio olistico, considerando anche aspetti diversi dall'impatto ambientale, in modo da sostenere altri obiettivi di sviluppo sostenibile;
- (d) un'etichetta ecologica si fonda su e tiene conto di informazioni scientifiche e tecniche derivanti da una metodologia consolidata;
- (e) un'etichetta ecologica viene elaborata e attuata mediante processi equi e trasparenti. Durante la fase di elaborazione di un'etichetta ecologica i portatori d'interesse hanno accesso a informazioni rilevanti e appropriate, fatta salva la tutela dei requisiti legali nazionali applicabili in materia di protezione delle informazioni riservate. I sistemi devono essere liberi da influenze illecite e, se del caso, dare la possibilità a una gamma diversificata ed equilibrata di portatori d'interesse di partecipare al processo di elaborazione e attuazione di un'etichetta ecologica;
- (f) un'etichetta ecologica segue un approccio il meno restrittivo possibile per il commercio e non crea inutili barriere commerciali;
- (g) un'etichetta ecologica non discrimina prodotti o servizi in base alla loro origine;
- (h) un'etichetta ecologica si mantiene in linea con gli standard, le raccomandazioni o le linee guida internazionali pertinenti, sostiene l'armonizzazione delle buone pratiche ed evita doppiioni con gli standard e gli strumenti internazionali;
- (i) se del caso, i criteri per l'assegnazione di un'etichetta ecologica e le regole per le categorie di prodotti tengono conto dell'idoneità allo scopo e dei livelli di prestazione;
- (j) un'etichetta ecologica punta alla promozione di buone pratiche e a miglioramenti nel tempo in materia di prestazioni ambientali. Se del caso, i criteri per l'assegnazione dell'etichetta ecologica e le regole per le categorie di prodotti devono essere fissati con un periodo di validità predefinito e rivisti prima della fine di tale periodo;

⁴⁷ Si precisa che le Linee guida di cui al presente articolo non sono giuridicamente vincolanti.

- (k) un'etichetta ecologica prende in considerazione gli impatti ambientali più significativi del ciclo di vita di un prodotto. Se del caso, si basa su considerazioni di economia circolare e che tengono conto di vari aspetti;
- (l) ove possibile e senza incidere negativamente sulle prestazioni ambientali, le metodologie previste da un programma di etichettatura ecologica mirano a ridurre al minimo i costi di conformità e la complessità per le imprese; e
- (m) se un'etichetta ecologica richiede una verifica o una certificazione da parte di terzi, tale verifica o certificazione viene eseguita da un organo accreditato indipendente, in base a standard, linee guida e raccomandazioni internazionali pertinenti e riconosciute.

Art. 5.5 Organi di contatto nazionali

1. Ciascuna Parte designa un organo di contatto nazionale e lo notifica per scritto alle altre Parti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quella Parte.

2. Ogni Parte notifica tempestivamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concernente il proprio organo di contatto nazionale.

3. Gli organi di contatto nazionali si riuniscono su base annua, o secondo quanto altrimenti concordato dalle Parti, attraverso mezzi appropriati, tra cui la posta elettronica o la videoconferenza.

4. Le responsabilità di ciascun organo di contatto nazionale comprendono:

- (a) operare sforzi ragionevoli per informare tutti i portatori d'interesse all'interno del territorio della propria Parte dell'esistenza e della disponibilità degli organi di contatto nazionali;
- (b) diffondere le Linee guida e pubblicarle tramite mezzi adeguati, anche attraverso comunicazioni online;
- (c) nella misura appropriata, cooperare con i portatori d'interesse in merito all'applicazione delle Linee guida;
- (d) rispondere alle domande e alle richieste sulle Linee guida provenienti da altri organi di contatto nazionali e da altri i portatori d'interesse che operano sul territorio della propria Parte;
- (e) cooperare con altri organi di contatto nazionali, se del caso, su questioni relative alle Linee guida, compresa la condivisione di buone pratiche ed esperienze;
- (f) facilitare la collaborazione tra i portatori d'interesse e gli operatori delle etichette ecologiche coinvolti; e
- (g) riferire al Comitato misto, o a qualsiasi organo sussidiario che possa essere costituito per occuparsi delle etichette ecologiche, in merito alle proprie attività e alle risposte alle richieste presentate in virtù del presente articolo.

5. Mentre un organo di contatto nazionale esamina una richiesta presentata in virtù del paragrafo 4, tutte le questioni relative alla stessa sono mantenute riservate, in

conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure nazionali della Parte in questione. Se del caso, l'organo di contatto nazionale può rendere pubblica la sua risposta a qualsiasi richiesta ricevuta in virtù del paragrafo 4.

6. Nell'esaminare le richieste presentate in virtù del paragrafo 4, un organo di contatto nazionale può:

- (a) chiedere consiglio alle autorità competenti, a comunità imprenditoriali, a organizzazioni non governative e a esperti;
- (b) consultare l'organo di contatto nazionale di un'altra Parte; e
- (c) chiedere indicazioni al Comitato misto.

Art. 5.6 Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione come meccanismo di implementazione del presente capitolo nonché di potenziamento degli obiettivi e benefici di quest'ultimo.

2. La cooperazione, anche bilaterale o plurilaterale, può essere avviata con tutti i mezzi che le Parti ritengono opportuni. Ove possibile e opportuno, le Parti cercano di integrare la cooperazione esistente, anche attraverso valutazioni volontarie tra pari, sviluppo di capacità e formazione, tenendo conto delle attività pertinenti delle organizzazioni regionali e internazionali.

3. Tutte le attività di cooperazione previste dal presente capitolo sono soggette alla disponibilità di fondi, di risorse umane e di altro tipo nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili delle Parti.

Art. 5.7 Consultazioni

1. Il capitolo 7 (Composizione delle controversie) non si applica a nessuna questione derivante dal presente capitolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, una Parte può chiedere di consultare un'altra Parte per favorire la comprensione o affrontare questioni specifiche o pratiche generali nell'ambito del presente capitolo. L'altra Parte considera tale richiesta con la debita attenzione. Se le consultazioni non si svolgono all'interno del Comitato misto, quest'ultimo ne viene informato.

Capitolo 6 Disposizioni istituzionali

Art. 6.1 Costituzione del Comitato misto

Le Parti costituiscono un Comitato misto composto da rappresentanti governativi di ciascuna Parte. Ciascuna Parte è responsabile della composizione della propria delegazione⁴⁸.

Art. 6.2 Compiti del Comitato misto

1. Il Comitato misto deve:

- (a) monitorare e rivedere l'attuazione del presente Accordo;
- (b) supervisionare il funzionamento generale e l'aggiornamento del presente Accordo;
- (c) intraprendere riesami generali del presente Accordo in conformità con l'articolo 6.7 (Riesame generale);
- (d) valutare modalità per promuovere ulteriori adesioni all'Accordo e approvare le condizioni di adesione;
- (e) valutare qualsiasi proposta di modifica del presente Accordo presentata da una Parte o da un suo organo sussidiario;
- (f) supervisionare l'attività degli organi sussidiari costituiti in virtù del presente Accordo; e
- (g) esaminare ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Il Comitato misto può:

- (a) in conformità con gli obiettivi dell'Accordo, e subordinatamente al completamento dei necessari adempimenti legali da Parte di ciascuna Parte, adottare modifiche a:
 - (i) gli allegati da I a V e da VII a XI, comprese le relative appendici⁴⁹; e
 - (ii) l'allegato VI.
- (b) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
- (c) presentare alle Parti proposte di emendamento del presente Accordo;
- (d) considerare modalità per promuovere iniziative nel settore della politica commerciale a sostegno degli obiettivi del presente Accordo;
- (e) cercare di risolvere le differenze o i disaccordi che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, anche per quanto riguarda le misure proposte o non ancora in vigore;

⁴⁸ Nel caso del Costa Rica si applica l'allegato XI.

⁴⁹ Nel caso del Costa Rica si applica l'allegato XI.

- (f) se del caso, chiedere il parere di rappresentanti o gruppi non governativi e di organizzazioni internazionali su qualsiasi questione che rientri nelle funzioni del Comitato misto; e
 - (g) prendere, nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni altro provvedimento convenuto dalle Parti.
3. Il Comitato misto può costituire, fondere o sciogliere organi sussidiari. Può sottoporre questioni a qualsiasi organo sussidiario per ricevere consulenza, esaminare le questioni sollevate e adottare le decisioni proposte dagli organi sussidiari. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, gli organi sussidiari operano nell'ambito di un mandato stabilito dal Comitato misto.

Art. 6.3 Riunioni e Regolamento procedurale del Comitato misto

Il Comitato misto si riunisce entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di norma ogni due anni o secondo gli intervalli altrimenti concordati dalle Parti. Le riunioni del Comitato misto sono presiedute a turno da una delle Parti o come altrimenti concordato dalle stesse.

- 2. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione straordinaria ha luogo entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, salvo diverso accordo tra le Parti. Su richiesta di una Parte, la riunione si svolge in un formato che consente la partecipazione virtuale.
- 3. La Parte che presiede una riunione del Comitato misto fornisce il supporto amministrativo necessario per la riunione e i risultati alle altre Parti.
- 4. Il Comitato misto svolge i propri compiti servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati, tra cui la posta elettronica o la videoconferenza.
- 5. Il Comitato misto stabilisce il Regolamento procedurale per lo svolgimento dei propri compiti durante la prima riunione o quando altrimenti concordato dalle Parti.

Art. 6.4 Procedura decisionale del Comitato misto

- 1. Il Comitato misto prende le decisioni previste dal presente Accordo e formula, per consenso, raccomandazioni su qualsiasi questione che rientri nel suo ambito di competenza. Si considera che il Comitato misto abbia adottato una decisione per consenso se nessuna delle Parti rappresentate alla riunione durante la quale è adottata una decisione si oppone alla decisione proposta.
- 2. Qualora il Comitato misto ritenga che una questione riguardi esclusivamente alcune Parti, può adottare decisioni o raccomandazioni relative a tale questione unicamente per consenso di dette Parti interessate. Tali decisioni o raccomandazioni hanno effetto solo per le Parti interessate.
- 3. Se una Parte ha accettato una decisione del Comitato misto subordinandola all'adempimento dei requisiti giuridici nazionali, la decisione entra in vigore alla data in cui l'ultima Parte notifica al depositario l'adempimento dei requisiti giuridici nazionali, a meno che la decisione stessa non specifichi una data successiva. Il

Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti per cui sono soddisfatti i requisiti giuridici nazionali.

4. Se la legislazione nazionale di una Parte lo consente e se è così deciso dal Comitato misto, tale Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino a quando la decisione entra in vigore per la stessa Parte.

Art. 6.5 Funzionamento degli organi sussidiari

1. Ogni organo sussidiario agisce per consenso.
2. Le riunioni di ciascun organo sussidiario sono presiedute a turno da un rappresentante di ciascuna Parte, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Ciascun organo sussidiario comunica al Comitato misto i risultati di ogni singola riunione.
4. Ciascun organo sussidiario organizza e svolge il proprio lavoro servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati, tra cui la posta elettronica o la videoconferenza.

Art. 6.6 Cooperazione e attuazione dell'Accordo

1. Le Parti collaborano nella misura opportuna e necessaria per facilitare l'attuazione del presente Accordo e per massimizzare i vantaggi che ne derivano, tenendo conto delle esigenze e delle risorse delle singole Parti. Le attività di cooperazione possono comprendere:
 - (a) scambi di informazioni, dialoghi o riunioni;
 - (b) attività congiunte per promuovere il presente Accordo, anche al fine di incrementare la Partecipazione allo stesso; e
 - (c) altre attività concordate dalle Parti.
2. Le Parti possono definire i dettagli delle attività di cooperazione in accordi non vincolanti.
3. In relazione alle loro attività di cooperazione, le Parti possono prendere in considerazione le attività dalle organizzazioni internazionali competenti e, se del caso, coordinarsi con queste ultime.
4. Tutte le attività di cooperazione previste o intraprese nell'ambito del presente Accordo sono soggette alla disponibilità di risorse e alle rispettive leggi, regolamenti e politiche delle Parti. I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo le modalità stabilite dalle Parti.
5. Ciascuna Parte si adopera, in conformità con le proprie leggi, regolamenti e prassi, a informare e, se del caso, consultare o includere in altro modo i portatori d'interesse o le comunità partner in merito all'attuazione del presente Accordo. Tale impegno dovrà includere i rappresentanti delle popolazioni indigene o qualsiasi altro portatore d'interesse, come richiesto dagli obblighi nazionali o internazionali di una Parte.

Art. 6.7 Riesame generale

1. Il Comitato misto effettua un riesame generale dell'Accordo, al fine di valutarne il funzionamento e di svilupparlo, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e successivamente secondo quanto concordato dalle Parti, ma di norma ogni cinque anni. L'intervallo tra i riesami generali non supera i sette anni.
2. Lo svolgimento dei riesami generali coincide di norma con le riunioni ordinarie del Comitato misto.
3. Nell'effettuare un riesame generale secondo il paragrafo 1, il Comitato misto considera in particolare:
 - (a) l'attività di tutti gli organi sussidiari costituiti ai sensi del presente Accordo;
 - (b) le esperienze delle Parti nell'attuazione dell'Accordo;
 - (c) i progressi raggiunti nell'estensione della partecipazione al presente Accordo;
 - (d) i contributi richiesti a rappresentanti, gruppi o comunità non governative rilevanti;
 - (e) gli sviluppi rilevanti nei fori internazionali; e
 - (f) altri sviluppi rilevanti come l'applicazione di misure di protezione commerciale in relazione ai prodotti ambientali contemplati nel presente Accordo.
4. Nell'ambito dei riesami generali, il Comitato misto esamina le modalità di promozione degli obiettivi dell'Accordo, anche attraverso l'avvio di negoziati tra le Parti al fine di aggiungere al presente Accordo ulteriori norme e meccanismi commerciali che contribuiscano a risolvere i cambiamenti climatici e altre gravi sfide ambientali. Ad esempio, tali argomenti possono includere misure non tariffarie legate agli obiettivi di sostenibilità.
5. Al termine di un riesame generale, il Comitato misto può presentare alle Parti proposte di emendamento del presente Accordo o di modifica degli allegati del presente Accordo, comprese le relative appendici, conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).

Art. 6.8 Organi di contatto

1. Ciascuna Parte designa un organo di contatto generale per facilitare le comunicazioni tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, nonché altri organi di contatto come richiesto dal presente Accordo.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, ciascuna Parte notifica per scritto alle altre Parti i propri organi di contatto designati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Ciascuna Parte notifica i propri organi di contatto designati a un'altra Parte per la quale il presente Accordo entra in vigore in una data successiva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale altra Parte.
3. Ogni Parte notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concernente il proprio organo di contatto.

Art. 6.9 Allegato

L'allegato XI costituisce parte integrante del presente capitolo.

Capitolo 7 Composizione delle controversie

Art. 7.1 Obiettivo

L’obiettivo del presente capitolo è quello di fornire una procedura efficace, efficiente e trasparente di consultazione e di composizione delle controversie in riferimento ai diritti e ai doveri delle Parti ai sensi del presente Accordo.

Art. 7.2 Campo d’applicazione e copertura

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, le disposizioni del presente capitolo si applicano in relazione alla prevenzione o alla composizione di eventuali controversie tra le Parti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.
2. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o diversamente concordato tra le Parti in causa, la composizione delle controversie tra le Parti ai sensi del presente capitolo è disciplinata dal Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto nella sua prima riunione (Regolamento procedurale).

Art. 7.3 Composizione reciprocamente soddisfacente

1. Le Parti si adoperano in ogni momento per concordare l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e fanno il possibile per giungere a una composizione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi questione sollevata ai sensi del presente capitolo.
2. Le Parti in causa informano le altre Parti di qualsiasi risoluzione concordata relativa a una questione sollevata ai sensi del presente capitolo.

Art. 7.4 Scelta del foro

1. Se una controversia riguardante la stessa questione sorge nell’ambito del presente Accordo e di un altro accordo commerciale internazionale di cui le Parti in causa sono parte, la Parte attrice può scegliere il foro competente per la composizione della controversia.
2. Una volta che una Parte attrice ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale o di un altro tribunale, o vi ha fatto ricorso ai sensi del presente Accordo o di un altro accordo di cui al paragrafo 1, ci si dovrà rivolgere al foro prescelto, escludendo quindi altri fori.

Art. 7.5 Buoni uffici, conciliazione e mediazione

1. Le Parti sono incoraggiate a ricorrere volontariamente a un metodo alternativo di composizione delle controversie, come i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione, e possono farlo in qualsiasi momento.
2. Le procedure che prevedono il ricorso a buoni uffici, conciliazione o mediazione, comprese le posizioni assunte dalle Parti in causa durante tali procedure, rimangono riservati e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

3. Una Parte coinvolta in una procedura secondo il presente articolo può sospornerla o interromperla in qualsiasi momento.
4. Se le Parti in causa sono d'accordo, i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione possono continuare anche nel periodo in cui la controversia viene trattata da un tribunale arbitrale costituito secondo l'articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 7.6 Consultazioni

1. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La Parte richiedente notifica contestualmente per scritto la richiesta alle altre Parti. La Parte a cui viene presentata la richiesta risponde entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa.
2. Qualsiasi richiesta di consultazione presentata secondo il paragrafo 1 deve essere motivata e, comprendere l'indicazione delle misure in questione e della base giuridica del reclamo.
3. Una Parte diversa dalle Parti in causa che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale, o un altro interesse sostanziale rilevante secondo il presente Accordo, ha il diritto di partecipare alle consultazioni previa notifica scritta alle Parti in causa entro sette giorni dalla notifica della richiesta di consultazione. La Parte inserisce nella notifica una spiegazione dei suoi interessi commerciali sostanziali nella questione.
4. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Le consultazioni relative a questioni urgenti iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione.
5. Ciascuna Parte in causa fornisce informazioni sufficienti a consentire un esame completo dell'eventuale incompatibilità della misura con il presente Accordo e tratta come riservate le informazioni designate come tali dalla Parte che le ha fornite.
6. Nelle consultazioni secondo il presente articolo, una Parte in causa può chiedere che un'altra Parte in causa metta a disposizione il personale delle sue agenzie governative o di altri organi di regolamentazione con esperienza nella materia in questione.
7. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.
8. Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa. Se si svolgono di persona, il luogo è deciso di comune accordo dalle Parti in causa; se le Parti non riescono ad accordarsi, si tengono nella capitale della Parte a cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

Art. 7.7 Costituzione di un tribunale arbitrale

1. Una Parte che ha richiesto consultazioni secondo l'articolo 7.6 (Consultazioni) paragrafo 1 può domandare la costituzione di un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta alla Parte chiamata a rispondere, se:

-
- (a) le consultazioni non riescono a risolvere una controversia entro 60 giorni, (30 giorni in caso di questioni urgenti) da quando la Parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di consultazione; oppure
 - (b) la Parte a cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni (15 giorni in caso di questioni urgenti) dal ricevimento della stessa.
2. La Parte che richiede la costituzione di un tribunale arbitrale notifica contestualmente per scritto la richiesta alle altre Parti.
3. La richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale indica la misura specifica e fornisce una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.
4. Quale data della costituzione del tribunale arbitrale è considerata la data della designazione del suo presidente.
5. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:
- (a) esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, la questione cui si riferisce la richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale;
 - (b) trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole, come previsto dal presente capitolo. Il tribunale può formulare raccomandazioni per l'attuazione della decisione relativa alla Parte chiamata a rispondere; e
 - (c) presentare un rapporto in conformità con l'articolo 7.15 (Rapporti del tribunale arbitrale).
6. Se più di una Parte richiede la costituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte chiamata a rispondere e se tali Parti sono d'accordo, nella misura del possibile si costituisce un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.

Art. 7.8 Composizione del tribunale arbitrale

- 1. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna Parte in causa nomina un arbitro e lo notifica all'altra Parte in causa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale. Le Parti in causa concordano la nomina del terzo arbitro, che presiede il tribunale arbitrale, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di quest'ultimo.
- 2. Tutti gli arbitri vengono scelti in base alle loro qualifiche, come previsto dall'articolo 7.9 (Qualifiche degli arbitri), nonché alla loro obiettività, affidabilità e al loro buon senso.
- 3. La nomina degli arbitri dovrà tenere in debita considerazione l'importanza di rispettare la diversità.
- 4. Se entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale non sono stati nominati tutti gli arbitri, una delle Parti in causa può chiedere al Segretario generale della corte permanente d'arbitrato (*Permanent Court of Arbitration*) di nominare un arbitro.

Arbitration, PCA) di effettuare le nomine necessarie entro 30 giorni dalla data in cui quest'ultimo riceve tale richiesta.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo, il Segretario generale della PCA può richiedere alle Parti in causa e agli arbitri le informazioni che ritiene necessarie e fornire alle Parti in causa, e se del caso agli arbitri, l'opportunità di presentare le loro opinioni nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 7.9 Qualifiche degli arbitri

1. Tutti gli arbitri:

- (a) hanno una competenza o un'esperienza pertinente in uno o più dei seguenti settori: diritto, commercio internazionale, questioni ambientali, altre questioni contemplate dal presente Accordo o composizione di controversie derivanti da accordi internazionali; e
- (b) sono indipendenti e imparziali e sono in grado di operare anche a titolo individuale, senza essere affiliati a, o ricevere istruzioni da, una Parte in causa o terzi, né essersi occupati del caso a qualsiasi titolo.

2. Almeno un arbitro deve disporre di competenze o esperienza pertinente in materia ambientale e almeno uno in materia di commercio internazionale, a meno che le Parti in causa non concordino che tale competenza o esperienza non sia necessaria alla luce dell'ambito della controversia.

3. Salvo diverso accordo tra le Parti in causa, il presidente del tribunale arbitrale non può avere la cittadinanza di una delle Parti in causa o di una terza Parte né la residenza abituale in una delle Parti in causa.

Art. 7.10 Condotta, ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. Un potenziale arbitro deve comunicare per scritto alle Parti in causa qualsiasi informazione che possa far sorgere dubbi fondati sulla sua imparzialità o indipendenza. Per tutta la durata dell'incarico l'arbitro è tenuto a comunicare tali informazioni non appena ne viene a conoscenza.

2. Tutti gli arbitri devono rispettare le norme di condotta stabilite dal Regolamento procedurale.

3. Un arbitro può essere ricusato ai sensi del Regolamento procedurale se le circostanze danno adito a dubbi fondati sulla sua conformità al presente capitolo o al Regolamento procedurale.

4. Se un arbitro deve essere sostituito nel corso della procedura arbitrale, viene nominato un arbitro sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 7.8 (Composizione del tribunale arbitrale).

Art. 7.11 Partecipazione di una Parte terza

1. Una Parte diversa dalle Parti in causa che ritenga di avere un interesse nella questione sottoposta al tribunale arbitrale può essere autorizzata, mediante notifica scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale

arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

2. La Parte di cui al paragrafo 1 inoltra la notifica scritta entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del tribunale arbitrale secondo l'articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 7.12 Compiti del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale ha il compito di effettuare una valutazione oggettiva della questione sottopostagli, che comprende l'esame dei fatti, dell'applicabilità del presente Accordo e della conformità a quest'ultimo nonché di formulare le conclusioni e le raccomandazioni previste dal suo mandato di cui all'articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale) paragrafo 5.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua costituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. Il tribunale arbitrale può anche prendere in considerazione le interpretazioni pertinenti contenute nei rapporti di gruppi speciali e organi d'appello dell'OMC.

3. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri. Ogni membro può esprimere un parere separato su questioni che non fanno l'unanimità. Non deve rivelare, nemmeno nei rapporti iniziali e finali, quali membri siano associati ai pareri di maggioranza o di minoranza.

4. Il tribunale arbitrale dà alle Parti in causa la possibilità di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in qualsiasi fase della procedura prima di pubblicare il rapporto finale.

Art. 7.13 Procedure del tribunale arbitrale

1. Se non diversamente previsto dal presente Accordo o concordato tra le Parti in causa, le procedure del tribunale arbitrale sono disciplinate dal Regolamento procedurale.

2. Le audizioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa. Se si svolgono di persona, il luogo è deciso di comune accordo dalle Parti in causa; se le Parti non riescono ad accordarsi si svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere.

3. Le audizioni del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbitrale decida di chiudere le audizioni durante la discussione di informazioni confidenziali.

4. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate tali dalla Parte che le ha trasmesse.

Art. 7.14 Diritto di chiedere informazioni

1. Il tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte rilevante tutte le informazioni che ritenga appropriate. Può

inoltre chiedere il parere di esperti se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se applicabili, i termini e le condizioni concordati dalle Parti in causa.

2. Le Parti in causa possono presentare osservazioni su qualsiasi informazione o consulenza ricevuta in virtù del presente articolo.

Art. 7.15 Rapporti del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto iniziale contenente le sue conclusioni e decisioni entro 90 giorni dalla sua costituzione.

2. In casi eccezionali, se decide di non redigere il proprio rapporto iniziale entro il termine specificato al paragrafo 1, il tribunale arbitrale informa per scritto le Parti in causa in merito alle ragioni del ritardo, indicando una stima del periodo di tempo necessario alla presentazione del rapporto. Il ritardo è di massimo 30 giorni, salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Il rapporto iniziale contiene:

- (a) le conclusioni di diritto e di fatto; e
- (b) la determinazione del tribunale arbitrale in merito a:
 - (i) l'eventuale incompatibilità della misura in questione con gli obblighi del presente Accordo; oppure
 - (ii) un eventuale inadempimento di una Parte ad altri obblighi previsti dal presente Accordo;
- (c) qualsiasi altra determinazione richiesta nei termini di riferimento;
- (d) eventuali raccomandazioni per l'attuazione della decisione; e
- (e) le ragioni che hanno portato a conclusioni e determinazioni.

4. Una Parte in causa può sottoporre per scritto al tribunale arbitrale osservazioni relative al rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data del ricevimento.

5. Dopo aver esaminato le eventuali osservazioni scritte delle Parti sul rapporto iniziale, il tribunale arbitrale può modificare il suo rapporto e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del rapporto finale includono una discussione delle argomentazioni avanzate dalle Parti in causa nella fase di revisione intermedia.

6. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto iniziale.

7. Il rapporto finale, così come qualsiasi rapporto secondo l'articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale), viene comunicato alle Parti. Fatta salva la protezione di eventuali informazioni confidenziali, i rapporti finali presentati in virtù del presente capitolo sono resi pubblici.

8. Qualsiasi decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 7.16 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il proprio operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l'autorità dello stesso di comporre la controversia.
2. Le procedure del tribunale sospese vengono riprese su richiesta di una delle Parti in causa.
3. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo in futuro sulla stessa questione.
4. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale costituito in virtù del presente capitolo informando congiuntamente per scritto il presidente del tribunale.

Art. 7.17 Attuazione del rapporto finale

1. La Parte chiamata a rispondere si conforma prontamente alla decisione di cui al rapporto finale. Se per tale Parte non è possibile conformarsi immediatamente, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La Parte chiamata a rispondere notifica alla Parte attrice e al Comitato misto la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione del modo in cui tale misura garantisce conformità sufficientemente dettagliata da consentire alla Parte attrice di valutare la misura.
3. In caso di disaccordo tra le Parti in causa sull'esistenza di una misura conforme alla decisione di cui al rapporto finale o sulla compatibilità di tale misura con la decisione, tale disaccordo viene risolto dallo stesso tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti in causa. Una copia di tale richiesta viene trasmessa alle altre Parti. La Parte richiedente notifica la richiesta contemporaneamente per scritto le altre Parti. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7.18 Non attuazione del rapporto finale

1. Se la Parte chiamata a rispondere notifica alla Parte attrice che non intende conformarsi alla decisione contenuta nel rapporto finale, o se non si conforma entro il periodo di tempo ragionevole secondo l'articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale) paragrafo 1, fatti salvi eventuali procedure di conformità avviate secondo l'articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale) paragrafo 3, la Parte chiamata a rispondere, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di concordare una compensazione reciprocamente accettabile.

2. La compensazione di cui al paragrafo 1 promuove il contributo del commercio internazionale nella lotta al cambiamento climatico e ad altre grandi sfide ambientali. Tale compensazione è volontaria e deve essere compatibile con il presente Accordo e con gli altri accordi internazionali di cui le Parti in causa sono parte.
3. Se non si raggiunge un accordo su una compensazione reciprocamente accettabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i rappresentanti della Parte chiamata a rispondere non sono autorizzati a presiedere il Comitato misto o qualsiasi organo sussidiario costituito in virtù del presente Accordo. La Parte attrice può sospendere le attività di cooperazione di cui all'articolo 6.6 (Cooperazione e attuazione dell'Accordo) con la Parte chiamata a rispondere.
4. Finché la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo rimane in vigore, in assenza di una compensazione secondo il paragrafo 1, e a condizione che le Parti in causa non abbiano risolto la controversia in altro modo:
 - (a) l'attuazione della decisione contenuta nel rapporto finale, comprese le misure adottate secondo il paragrafo 3, è iscritta all'ordine del giorno di qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria del Comitato misto; e
 - (b) la Parte chiamata a rispondere presenta ogni tre mesi un rapporto al Comitato misto per informarla delle proprie intenzioni in merito all'attuazione della decisione contenuta nel rapporto finale. Il rapporto, unitamente alle eventuali dichiarazioni delle altre Parti in merito alla questione e a una sintesi della Parte attrice sulle misure adottate secondo il paragrafo 3, è reso pubblico. Ogni Parte può fare riferimento a tali documenti in tutti i fori e su tutte le piattaforme che ritiene opportune.
5. Il Comitato misto decide ulteriori misure volte a garantire l'effettiva conformità con i rapporti del tribunale arbitrale e gli eventuali criteri di applicazione. Una Parte attrice può applicare una qualsiasi di tali misure nell'ambito di una particolare controversia dopo l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La compensazione secondo il paragrafo 1 e le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono temporanee e possono essere applicate soltanto fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non viene revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo. La piena attuazione della decisione contenuta nel rapporto finale o una composizione reciprocamente soddisfacente della controversia sono preferibili alle misure previste dal presente articolo.

Art. 7.19 Termini

1. Qualsiasi termine indicato nel presente capitolo può essere prorogato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una Parte, dal tribunale arbitrale.
2. Tutti i termini di cui al presente paragrafo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono. Se l'ultimo giorno di tale periodo è un giorno festivo ufficiale o un giorno non lavorativo nella Parte a cui è indirizzata la comunicazione, il periodo è prorogato al giorno lavorativo successivo. Le Parti in causa si informano reciprocamente dei rispettivi giorni festivi ufficiali e dei giorni non lavorativi al momento dell'avvio dell'arbitrato.

Art. 7.20 Notifiche e organi di contatto

1. Salvo diverso accordo tra le Parti in causa, una richiesta, una notifica, una considerazione scritta o un altro documento si considera ricevuto quando è stato consegnato agli organi di contatto designati di cui al paragrafo 3 con un mezzo di comunicazione che ne attesti la ricezione, tra cui la posta raccomandata, il corriere o la trasmissione elettronica. Nel caso in cui la consegna non avvenga per via elettronica, una copia della comunicazione scritta deve essere fornita simultaneamente in formato elettronico agli organi di contatto designati di cui al paragrafo 3.
2. Una Parte in causa trasmette contemporaneamente le proprie comunicazioni scritte al tribunale arbitrale, all'altra o alle altre Parti in causa e, se del caso, a terze Parti.
3. Ciascuna Parte designa un organo di contatto per un'attuazione ed esecuzione efficaci delle disposizioni del presente capitolo e del Regolamento procedurale. Ciascuna Parte notifica per scritto alle altre Parti il proprio organo di contatto designato, compresi gli indirizzi di posta elettronica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. Ogni Parte notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi cambiamento concernente l'organo di contatto o le informazioni di contatto di quest'ultimo.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 8.1 Adempimento degli obblighi

Ciascuna Parte è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per garantirne l'osservanza da parte, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili, dei propri governi e delle proprie autorità regionali e locali e degli organi non governativi per l'esercizio dei poteri governativi loro delegati sul proprio territorio.

Art. 8.2 Allegati, appendici e note a piè di pagina

Gli allegati, incluse le rispettive appendici⁵⁰, e le note a piè di pagina costituiscono Parte integrante del presente Accordo.

Art. 8.3 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i rispettivi requisiti legali di ciascuna delle Parti. Il completamento delle procedure di ratifica, accettazione o approvazione deve essere notificato al Depositario.

2. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno tre firmatari avranno notificato per scritto al Depositario l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche applicabili.

3. Per qualsiasi firmatario del presente Accordo per il quale il presente Accordo non è entrato in vigore come prescritto dal paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui tale firmatario avrà notificato per scritto al Depositario l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche applicabili.

Art. 8.4 Accordi internazionali modificati o successivi

Se un accordo internazionale a cui si fa riferimento o che è incorporato nel presente Accordo è soggetto a emendamenti o viene sostituito, le Parti si consultano, su richiesta di una di esse, sulla necessità di apportare emendamenti al presente Accordo.

Art. 8.5 Emendamenti

1. È possibile apportare emendamenti al presente Accordo mediante accordo scritto di tutte le Parti. Ciascuna Parte può sottoporre proposte di emendamento al Comitato misto, che dovrà esaminarle. Gli emendamenti sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione in conformità ai rispettivi requisiti legali di ciascuna Parte.

2. Qualsiasi emendamento al presente Accordo entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla

⁵⁰ Il contenuto degli allegati e delle appendici viene pubblicato nel FF soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo ... > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

data in cui almeno tre quarti delle Parti hanno notificato al Depositario il completamento della loro ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Se una Parte notifica il completamento della ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo entra in vigore per tale Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

3. Se i rispettivi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare un emendamento provvisorio, in attesa dell'entrata in vigore per quella Parte. L'applicazione provvisoria di un emendamento deve essere notificata al Depositario.

Art. 8.6 Adesione

1. Il presente accordo è aperto alle richieste di adesione di qualsiasi membro dell'OMC, che può aderire alle condizioni concordate dalle Parti e dal candidato all'adesione e approvate conformemente alle procedure giuridiche applicabili di ciascuna Parte.

2. Un candidato all'adesione può chiedere di aderire al presente Accordo presentando una richiesta scritta al Depositario.

3. Se il Comitato misto, conformemente all'articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto), adotta una decisione che approva i termini di un'adesione e invita un candidato all'adesione a diventare una Parte, tale decisione specifica un periodo, che può essere prorogato con l'accordo delle Parti, durante il quale il candidato all'adesione può depositare uno strumento di adesione presso il Depositario indicando l'accettazione dei termini di adesione.

4. Un candidato all'adesione diventa Parte del presente Accordo, su riserva delle condizioni di adesione approvate nella decisione del Comitato misto secondo il paragrafo 3:

- (a) il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il candidato all'adesione deposita uno strumento di adesione presso il Depositario indicando di accettare i termini dell'adesione; oppure
- (b) il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui tutte le Parti hanno notificato al Depositario di aver completato le rispettive procedure giuridiche applicabili per l'approvazione dei termini di adesione,

in base a quale dei due eventi è successivo.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, può essere preso in considerazione una procedura di adesione accelerato per i membri dell'OMC che hanno partecipato ai negoziati del presente Accordo.

Art. 8.7 Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di recesso al Depositario. Tale recesso ha effetto sei mesi dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Depositario. Se una Parte si ritira, il presente Accordo rimane in vigore per le altre Parti.

Art. 8.8 Depositario

1. La Nuova Zelanda è designata come Depositario del presente Accordo.
2. Il Depositario trasmette copie certificate del presente Accordo e di ogni eventuale emendamento a tutti i firmatari e alle Parti del presente Accordo nonché ai candidati all'adesione.
3. Il Depositario notifica a tutti i firmatari e Parti del presente Accordo, nonché ai candidati all'adesione, nei casi appropriati, le seguenti informazioni:
 - (a) ogni ratifica, accettazione o approvazione in conformità con gli articoli 8.3 (Entrata in vigore), 8.5 (Emendamenti) e 8.6 (Adesione);
 - (b) le rispettive date di entrata in vigore del presente Accordo o di un emendamento in conformità con gli articoli 8.3 (Entrata in vigore), 8.5 (Emendamenti) e 8.6 (Adesione);
 - (c) qualsiasi notifica di recesso ricevuta in conformità con l'articolo 8.7 (Recesso); e
 - (d) la data di entrata in vigore del recesso in conformità con l'articolo 8.7 (Recesso).

Art. 8.9 Testi facenti fede

I testi in inglese, spagnolo e francese del presente Accordo fanno ugualmente fede. In caso di divergenza tra tali testi, a prevalere è il testo inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO il 15 novembre 2024 in una versione originale in lingua inglese, francese e spagnola.